



5. le funzioni sostitutive di cui all'art. 22;
6. l'effettuazione di adeguati controlli periodici delle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33 del Decreto, con particolare riguardo ai controlli concernenti il luogo, l'origine e la destinazione inerenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi.
7. Le province attribuiscono le funzioni indicate nel comma 2 ai circondari se istituiti con legge regionale.

ART. 7 - Competenze dei Comuni

I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge.

ART. 8 - Organi istruttori della Regione e della Provincia

Comma 2: Le Province, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del Decreto, determinano la composizione delle Conferenze provinciali per la gestione dei rifiuti, individuando gli uffici regionali territoriali, gli uffici provinciali, le agenzie regionali e le aziende sanitarie competenti chiamati a farne parte.

ART. 9 - Contenuti del Piano regionale

Il piano regionale contiene, tra le altre cose i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di

smaltimento e di recupero di rifiuti. Le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi.

TITOLO III - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 11 - Contenuti dei piani provinciali

ART. 12 - Procedure per l'approvazione dei piani provinciali

ART. 14 - Effetti del Piano provinciale

TITOLO IV - NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 24

TITOLO V - CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI E STRAORDINARI

TITOLO VI - AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO)

TITOLO VII - NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

> PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Piano regionale di Gestione dei rifiuti e assimilati della Regione Toscana approvato con atto del Consiglio Regionale n.14 del 7 aprile 1998 è articolato in tre parti tematiche: una riferita ai Rifiuti Urbani e assimilati, l'altra ai rifiuti speciali anche pericolosi, e un'altra agli interventi di bonifica.

I capitoli sono in tutto tredici con due allegati, nello specifico:

CAPITOLO 1 - PREMESSA E INDICAZIONI GENERALI

Al Paragrafo 3- I piani provinciali e i piani industriali di gestione dei rifiuti

Viene evidenziato che il Piano regionale non definisce nel dettaglio le singole soluzioni tecnologiche necessarie che saranno invece definite – considerando l'impiantistica esistente, i fabbisogni e le specificità locali, l'evoluzione dello stato dell'arte della tecnologia – dai piani provinciali e dai piani industriali redatti a livello di ATO.

Troviamo, inoltre, delle indicazioni per i piani provinciali, che dovranno:

- essere conformi ai principi generali della pianificazione regionale;
- garantire che in ciascun ambito territoriale ottimale siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, di recupero e di trattamento dei rifiuti
- garantire che in ciascun ambito territoriale ottimale sia conseguito il valore minimo dell'Indice di valorizzazione delle Risorse
- essere conformi alle linee guida e agli indirizzi speci-

